

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE IN VIGORE DALL'A.S. 2022-2023

PREMESSA

I viaggi di istruzione e le visite guidate costituiscono parte integrante della programmazione educativa e didattica e, quali iniziative integrative del percorso formativo, sono funzionali agli obiettivi educativi, cognitivi, culturali e didattici presenti nel PTOF. Per queste ragioni i viaggi di istruzione e le visite guidate sono oggetto della programmazione del Consiglio di Classe, in coerenza con le specifiche esigenze didattiche.

Art. 1 – Definizioni

I viaggi di istruzione si prefiggono di arricchire la formazione generale della personalità degli studenti, attraverso:

- l'approfondimento della conoscenza del territorio italiano ed europeo nei suoi molteplici aspetti, naturalistico – ambientale, artistico, storico, economico e culturale;
- l'approfondimento della conoscenza e/o dell'approfondimento della lingua del paese destinazione del viaggio (in caso di viaggio all'estero);
- l'acquisizione di cognizioni culturali integrative rispetto a quelle acquisite in classe, anche nell'ambito dello specifico indirizzo frequentato dagli studenti;
- la creazione di occasioni di socializzazione.

I viaggi di istruzione comportano uno o più pernottamenti fuori sede.

Le visite guidate si svolgono nell'arco di una giornata o frazioni di essa senza pernottamenti fuori sede. Non rientrano tra le visite guidate quelle programmate nell'ambito dei percorsi di PCTO e le mobilità ERASMUS.

Art. 2 – Deliberazione e autorizzazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione

I viaggi di istruzione e le visite guidate sono autorizzati dal Consiglio di Istituto sulla base di un piano generale approvato dal Collegio dei Docenti, sentiti i Consigli di Classe.

Art. 3 – Condizioni per la realizzazione del viaggio d'istruzione/visita guidata

Ogni consiglio di classe dovrà inserire viaggi e visite nell'ambito della programmazione annuale delle discipline coinvolte; pertanto le proposte di viaggio dovranno essere presentate di norma all'inizio dell'anno scolastico. Eventuali proposte successive di visite guidate dovranno essere motivate e comunque pervenire alla Commissione Viaggi che provvederà a raccogliere i necessari preventivi, con un congruo anticipo sulla data di partenza (almeno 60 giorni per i viaggi di istruzione e 30 giorni per le visite guidate).

- a) Condizione necessaria per l'organizzazione e quindi per la successiva realizzazione del viaggio di istruzione o della visita guidata è la partecipazione, confermata con versamento dell'acconto richiesto, di almeno i 2/3 degli studenti della classe. In situazioni particolari il Consiglio di classe può proporre al Consiglio di Istituto deroga adeguatamente motivata.
- b) Gli studenti che non partecipano al viaggio di istruzione o alla visita guidata devono essere presenti a scuola secondo il normale orario delle lezioni. In caso di assenza devono presentare la giustificazione.
- c) Per ogni viaggio si prevede la presenza di n. 1 accompagnatore ogni 15 alunni; in caso di partecipazione di una sola classe deve essere garantita la presenza di due accompagnatori.

Art. 4 – Numero e durata di viaggi di istruzione e visite guidate per anno scolastico

- a) I viaggi di istruzione, salvo casi specifici legati alla peculiarità del progetto (visite in ambienti naturalistici, enti istituzionali, centri di ricerca, Università, rappresentazioni al

teatro antico di Siracusa) si dovranno svolgere preferibilmente entro il mese di aprile; nella scelta del periodo si dovrà tenere conto del calendario scolastico e dell'organizzazione delle attività didattiche e collegiali (consigli di classe, collegi docenti, ricevimenti generale delle famiglie, attività di recupero, etc.).

- b) Il numero e la durata dei viaggi di istruzione e delle visite guidate sono stabiliti come segue:
 - I e II anno: massimo 2 visite guidate;
 - III anno: 2 visite guidate o in alternativa un viaggio istruzione con massimo 2 pernottamenti;
 - IV anno: 1 visita guidata e un viaggio di istruzione con massimo 3 pernottamenti;
 - V anno: 1 visita guidata e un viaggio di istruzione in Italia o all'estero con massimo 5 pernottamenti.
- c) In caso di mancato svolgimento di viaggi di istruzione, le visite guidate nell'arco dell'anno scolastico non potranno essere più di 2 per ogni singola classe.
- d) Per i viaggi di istruzione, la meta sarà scelta da ogni consiglio di classe tra massimo due proposte selezionate dalla Commissione viaggi tra quelle pervenute.

Art. 5 – Docenti accompagnatori

- a) Tra gli accompagnatori, nel numero previsto all'art. 3, dovrà essere prevista la presenza di almeno un docente della classe partecipante; gli altri accompagnatori saranno individuati, ove possibile, tra i docenti che abbiano fatto parte del consiglio di classe negli anni precedenti. Inoltre, per ciascun viaggio, dovrà essere individuato almeno un docente disponibile a sostituire eventuali accompagnatori designati impossibilitati, per cause di forza maggiore, a partecipare al viaggio. Il Consiglio di istituto può derogare a questa norma con adeguata motivazione.
- b) Il docente accompagnatore è responsabile ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile, integrato dall'art. 61 della legge 312/1980, nei confronti di tutti gli studenti partecipanti al viaggio, anche se non espressamente affidatigli.
- c) In presenza di alunno diversamente abile, ove necessario, è prevista la presenza del docente di sostegno ed eventualmente di uno o più genitori, senza oneri per la scuola. Detti genitori parteciperanno alle attività previste dal programma e ad essi non dovranno essere affidati compiti di vigilanza sugli altri allievi.
- d) Per ogni viaggio di istruzione sarà individuato, fra i docenti accompagnatori, un docente coordinatore del viaggio che relazionerà al termine dell'attività al dirigente scolastico in merito sull'andamento del viaggio stesso, anche al fine della futura individuazione delle agenzie.
- e) Il dirigente scolastico, previa deliberazione del Consiglio di istituto, potrà partecipare ai viaggi di istruzione.

Art. 6 – Organizzazione

L'iter procedurale da seguire per la realizzazione del viaggio d'istruzione o della visita guidata prevede le seguenti fasi:

- Il Consiglio di Classe delibera le mete del viaggio di istruzione e delle visite guidate tenendo in considerazione anche i suggerimenti di studenti e genitori.
- Il coordinatore di classe, entro i termini fissati dalla Commissione Viaggi, acquisirà le adesioni degli alunni corredate dalle autorizzazioni firmate dai genitori e dalla dichiarazione dell'avvenuto pagamento dell'acconto previsto sul portale PAGO IN RETE; detto acconto sarà calcolato in misura del 50% della media del costo dei viaggi in Italia o all'estero nei precedenti anni scolastici o mediante un'indagine di mercato svolta dalla Commissione Viaggi. Saranno esclusi dal viaggio gli alunni che non avranno perfezionato l'adesione come sopra specificato. Considerato il calcolo dell'ammontare dell'acconto, l'importo richiesto non potrà che essere indicativo.

- L'acconto sarà versato da ogni singolo partecipante al viaggio e sarà restituito entro 30 giorni dalla data in cui si prenda atto che il viaggio non si effettuerà.
- Nel caso in cui uno o più alunni ritirino successivamente l'adesione al viaggio (per qualsiasi motivo, anche a fronte di certificazione medica), l'acconto versato resterà nel fondo cassa viaggi e restituito solo se non utilizzato per eventuali penali richieste dalle agenzie di viaggio.
- Il saldo della quota, con le stesse modalità dell'acconto, dovrà essere versato almeno 20 (venti) giorni prima della data di partenza e comunque entro i termini fissati dalla Commissione Viaggi.
- In caso di assenza di uno o più alunni al momento della partenza, il docente coordinatore del viaggio ne darà immediata comunicazione al D.S.G.A.
- Il programma del viaggio con il costo definitivo e tutte le informazioni necessarie verranno messi a disposizione delle famiglie a cura della Commissione Viaggi sul sito della scuola.
- Entro il mese di novembre, di norma, il piano dei viaggi sarà deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto.

Art. 7 – Organizzazione (Commissione Viaggi)

L'organizzazione effettiva del viaggio sarà curata dalla Commissione viaggi in collaborazione con l'Ufficio di Segreteria. Il Dirigente provvederà all'individuazione della ditta sulla base della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Art. 8 – Responsabilità delle famiglie

Ai sensi della vigente normativa i genitori sono tenuti a risarcire eventuali danni causati dai propri figli durante il viaggio di istruzione e/o visita guidata.

I genitori inoltre sono tenuti:

- a segnalare al docente accompagnatore intolleranze alimentari, allergie e altre situazioni di salute che richiedono particolari premure o accorgimenti, le eventuali terapie necessarie e il protocollo di somministrazione dei farmaci;
- ad accompagnare e riprendere i figli con puntualità nei luoghi e nei tempi concordati e comunicati. Nel modello di adesione sarà comunque inserita una dichiarazione in tal senso che dovrà essere sottoscritta dal genitore.

Art. 9 – Copertura Assicurativa

Tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione e alle visite guidate devono essere coperti da assicurazione infortuni e responsabilità civile.

Il presente regolamento, pubblicato sul sito dell'Istituto, è in vigore dall'a.s. 2022/2023 e potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali che l'hanno approvato.

I docenti coordinatori di classe provvederanno ad illustrarlo agli studenti nella fase iniziale dell'anno scolastico.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si richiamano le norme di cui alle leggi vigenti.

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DEL. N. 3 NELLA SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 2022



Il Dirigente Scolastico
Prof. Rocco Fazio

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. N. 93/1993)